CAMERA DEI DEPUTATI N. 195-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° dicembre 1948 *(Stampato n. 95)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(CORBELLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 dicembre 1948

—

Disposizioni per le modificazioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato

Presentata alla Presidenza il 18 dicembre 1948

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che, dopo aver già ottenuto l'approvazione del Senato della Repubblica, viene ora sottoposto all'esame della Camera dei Deputati, ha lo scopo di modificare la procedura attualmente in vigore per gli aumenti di carattere generale delle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

In sostanza la modificazione che si propone consiste nell'estendere agli *aumenti* di carattere generale delle tariffe la stessa procedura in atto per le *riduzioni* delle tariffe stesse.

Infatti le disposizioni vigenti in materia sono ancora regolate dal regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 (convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911) e dal regio decreto 25 gennaio 1940, n. 9 (convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674). L'articolo 3 del primo regio decreto-legge così si esprime: « Gli aumenti di carattere generale dei prezzi delle

tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato sono approvati per legge. Le riduzioni di carattere generale dei prezzi delle suddette tariffe sono approvate con decreto reale, su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

L'articolo 6 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, riguardante le condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato, stabilisce quanto appresso. « Le tariffe possono essere modificate secondo le norme seguenti: *a*) sono approvati per legge gli aumenti di carattere generale; *b*) sono approvate con decreto reale su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze e per le corporazioni ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, le riduzioni di carattere generale ».

Ora con l'unico articolo del disegno in esame si stabilisce che, come le riduzioni, *anche gli aumenti* di carattere generale delle tariffe riguardanti tanto il trasporto delle persone, quanto quello delle cose sulle ferrovie dello Stato, vengano approvati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con gli altri Ministri tecnici interessati e previo esame del Comitato interministeriale dei prezzi, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Si tratta quindi di delegare al Governo la facoltà di apportare alle tariffe ferroviarie modificazioni di carattere generale per il loro aumento, così come ha già la facoltà di apportarvi quelle in diminuzione.

Non si può non riconoscere l'opportunità del provvedimento se si tien conto sia della natura tecnica della materia da disciplinare — materia che, data la sua notevole complessità, mal si adatta ad una discussione parlamentare — sia del fatto che l'efficacia economica degli aumenti tariffari è legata alla tempestività della loro attuazione in ordine alle stesse ragioni che, di volta in volta, li rendono necessari, tempestività tanto più opportuna in un periodo eccezionale come quello attuale di una situazione economica generale così mutevole e quindi tale da rendere urgenti adeguamenti tariffari per far fronte ad esigenze interne ovvero a variazioni di tariffe sul piano internazionale.

A suffragare l'opportunità della adozione, anche per gli aumenti delle tariffe ferroviarie, della procedura seguita per le loro diminuzioni, cioè quella del decreto presidenziale, vale, del resto, anche un motivo analogico costituito dal fatto che per altre aziende autonome dello Stato (poste e telegrafi, tabacchi) è già attualmente in vigore tale procedura per gli aumenti delle tariffe e dei prezzi.

Per queste ragioni la Commissione, pur dimostrandosi, senza eccezione alcuna, particolarmente preoccupata della necessità di evitare limitazioni alla peculiare funzione legislativa del Parlamento, non ha creduto di accogliere la proposta fatta dall'onorevole Serbandini di respingere il disegno di legge in questione e chiedere che il progetto di modificazioni delle tariffe ferroviarie in preparazione presso il Ministero dei trasporti sia portato con procedura d'urgenza all'esame ed alla approvazione della Commissione, facendo voti che alla medesima sia affidato tale esame in sede legislativa.

A questo proposito è infatti logico osservare che se si può ritenere, con fondato motivo, che i provvedimenti di diminuzione delle tariffe, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, offrano, per quanto concerne la serietà del loro studio e l'accuratezza tecnica della loro elaborazione, tutte le necessarie garanzie, non si vede perché uguali garanzie non possano essere offerte da analoghi provvedimenti che, in luogo della diminuzione, attuino l'aumento delle stesse tariffe.

D'altra parte il parere di merito dei Dicasteri cointeressati su questi provvedimenti, il loro preventivo esame da parte del Comitato interministeriale dei prezzi — particolarmente qualificato a valutare sotto il profilo economico generale l'opportunità e la portata delle variazioni alle tariffe ferroviarie — ed infine la loro approvazione in sede di Consiglio dei Ministri, costituiscono evidentemente, nel loro complesso, una ulteriore sicura garanzia circa la necessaria corrispondenza degli aumenti delle tariffe alle superiori esigenze dell'intera economia generale del Paese, in relazione a quelle, pur tanto importanti, della gestione economica e del bilancio della Azienda ferroviaria.

Si deve inoltre rilevare che le Camere, non solo nella sede naturale della discussione dei bilanci preventivi e consuntivi del Ministero dei trasporti, ma anche con la procedura dell'iniziativa parlamentare, hanno sempre il modo di discutere e fissare i criteri di carattere economico generale ai quali le variazioni del sistema tariffario devono ispirarsi.

La Commissione, a questo riguardo, vale a dire al precipuo scopo di rendere ancora più sicuro e normale l'intervento del Parlamento nella determinazione dei suddetti criteri di massima, in modo da dare all'Amministrazione ferroviaria l'indirizzo generale eco-

nomico-politico per lo studio e l'attuazione di provvedimenti relativi alle variazioni, sia in aumento che in diminuzione, delle tariffe per il trasporto delle persone e delle cose, ha approvato il seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Monticelli e Caroniti:

« L'VIII Commissione permanente — dei trasporti e delle comunicazioni — propone alla Camera dei Deputati l'approvazione del disegno di legge sulle disposizioni per le modifiche alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato e invita il Governo a presentare entro il 31 marzo 1949 un progetto di legge che limiti i poteri di cui all'articolo unico al 31 dicembre 1949 ».

Per il momento, vista la necessità di far luogo ad un provvisorio riordino delle tariffe, in modo da ottenere, con congrui aumenti, l'indispensabile incremento dei prodotti del traffico, la Commissione, tenuto anche presente che il Ministro dei trasporti si è impegnato a presentare al Parlamento il disegno di legge richiesto dall'ordine del giorno Monticelli-Caroniti, propone alla Camera di approvare il disegno di legge di cui trattasi nella sua forma integrale già approvata dal Senato della Repubblica.

CAPPUGI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

Gli aumenti e le riduzioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste, per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale dei prezzi, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e le lettere *a*) e *b*) dell'art. 6 del regio decreto legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.